

Comune di Castel Mella

Provincia di Brescia

Regolamento Comunale per il funzionamento degli istituti per la partecipazione del Cittadino.

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 1995,
N.19.

I N D I C E

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti	pag.	1
Art. 2 - Istituti di consultazione popolare	pag.	1

Capo II - ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

Art. 3 - Finalità	pag.	2
Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità	pag.	2/3
Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione Conclusioni	pag.	3/4

Capo III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 - Finalità e metodi	pag.	5
Art. 7 - Organizzazione	pag.	5/6
Art. 8 - Consultazione - Esito - Utilizzazione	pag.	6/7

Capo IV - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 9 - Finalità	pag.	8
Art. 10 - Referendum ammessi - Data di effettuazione ..	pag.	8/9
Art. 11 - Iniziativa referendaria	pag.	9
Art. 12 - Iniziativa del Consiglio comunale	pag.	9
Art. 13 - Iniziativa dei cittadini	pag.	10/11/12

Capo V - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 14 - Norme generali	pag.	13
Art. 15 - Indizione del referendum	pag.	13/14
Art. 16 - Chiusura delle operazioni referendarie	pag.	14/15

Capo VI - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 17 - Organizzazione	pag.	16
Art. 18 - I certificati elettorali	pag.	16
Art. 19 - L'ufficio di Sezione	pag.	16/17
Art. 20 - Organizzazione ed orario delle operazioni ...	pag.	17/18
Art. 21 - Determinazione dei risultati del referendum..	pag.	18/19/20

Capo VII - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 22 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag.	21/22
Art. 23 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni	pag.	22

Capo VIII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 24 - Provvedimenti del Consiglio comunale	pag.	23
Art. 25 - Informazione dei cittadini	pag.	23

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Disciplina del procedimento referendario	pag.	24
Art. 27 - Scheda per il referendum	pag.	24
Art. 28 - Entrata in vigore	pag.	24

Allegato A	pag.	25
------------------	------	----

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo Statuto, intese a valorizzare le libere forme associative e promuovere la partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione del Comune.

2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.

3. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Art. 2 Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei Cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche - forum dei Cittadini;
- b) consultazioni mediante l'invio di questionari;
- c) referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei Cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Capo II
ASSEMBLEE PUBBLICHE
FORUM DEI CITTADINI

Art. 3
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei Cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei Cittadini e delle loro attività;
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenti la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e Cittadini.

Art. 4
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai Cittadini, nell'ambito della zona interessata;
- b) comunicati alla stampa e agli altri organi d'informazione;
- c) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei Cittadini, secondo l'apposito regolamento.

4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di Cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 5

Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. Il Sindaco può richiedere al Segretario Comunale di designare un dipendente comunale che svolge le funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i Cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione e al Sindaco.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di Cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria entro 30 giorni, fatti salvi i tempi di istruttoria di enti diversi dal Comune, provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta o del Consiglio Comunale.

Capo III CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 6 Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale su proposta di almeno 1/4 dei propri componenti, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione e la metodologia sono stabiliti dalla Giunta Municipale.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti di particolari fasce di Cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata o alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue.

Art. 7 Organizzazione

1. La Giunta Comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo.
2. La Commissione è così composta:
 - a) Presidente, eletto dalla Giunta Municipale;
 - b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - d) Segretario Comunale;
 - e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al Segretario Comunale o suo sostituto, dallo stesso designato.
3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
 - a) i contenuti sostanziali del questionario;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce dei cittadini da consultare.
4. La Commissione:
 - a) approva il testo definitivo del questionario;

- b) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
- c) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) e e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei Cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.

6. Gli uffici comunali incaricati di effettuare la consultazione provvedono:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento.

b) alla definizione dei partecipanti ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari.

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati.

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro i tre giorni successivi a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

Art. 8

Consultazione - Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio

Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione seguita e sui costi sostenuti, iscrivendola all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai Cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione previsti dall'apposito regolamento.

Capo IV
REFERENDUM CONSULTIVO
NORME GENERALI

Art. 9
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale e dalla Legge.
3. Con la consultazione referendaria i Cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, deve essere precisata l'eventuale contribuzione con la quale i Cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 10
Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli

previsti dal primo comma.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Sindaco o il Consiglio Comunale sono sospesi dalle funzioni o il Consiglio Comunale è sciolto.

Art. 11

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio;

b) per iniziativa di Cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 12

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione su argomenti, materie, iniziative, programmi e progetti di particolare rilevanza per la Comunità.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione dei referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegniati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo di spesa per l'effettuazione dei referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Segretario Comunale correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La deliberazione adottata dal Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione.

Art. 13
Iniziativa dei Cittadini

1. I Cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di un numero di elettori, pari almeno al 2% del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:

- a) Difensore Civico Comunale (se nominato);
- b) Giudice di pace del mandamento;
- c) Segretario Comunale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. Fino all'entrata in vigore della figura del Giudice di pace, fa parte della Commissione il Giudice conciliatore. La Commissione, ove ritenga necessario introdurre modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate dal Segretario Comunale, il quale stabilisce luogo, giorno e l'ora delle riunioni che viene comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, il quale può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello della presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a

maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo previsto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli con l'intestazione del Comune e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Giudice conciliatore, segretario Comunale o da impiegato comunale delegato dal Segretario. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori.

Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla

Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria ad effettuarlo.

14. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

Capo V
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 14
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con il voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 15
Indizione dei referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, adottate entro il 31 dicembre di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data e comunque entro il 30 giugno, sono effettuati nella sessione referendaria successiva.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui ai precedenti artt. 12 e 13. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.

Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto? per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto deve essere chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di esso.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 16

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il parere dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio

Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta, con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo VI
ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 17
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 18
I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 19
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente, e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio

del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei presidenti delle Sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione e comunque fino alla conclusione di tutte le operazioni di voto.

Art. 20

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di

identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, letteralmente riprodotto a caratteri leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezzo dopo il ricevimento del materiale e comunque non oltre le ore 8:30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla segreteria del Comune stesso.

Art. 21

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione, integrato dai Presidenti di ogni altra Sezione.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 14;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in

adunanza pubblica.

4. Le operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum vengono iscritte in apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro sette giorni dal ricevimento del verbale stesso, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami stessi.

In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai Cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle Sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari la 50% di

quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo VII
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 22

Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;

b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "Informazioni del Comune";

c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente la dotazione di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiale già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 12, secondo comma e 13, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

d) all'organismo di partecipazione popolare (se costituito), sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c, una superficie di cm. 70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal

precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici nei limiti indicati dalla lettera c del comma 4° del presente articolo.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso la comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 23

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascun con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Capo VIII
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 24
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei Cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 25
Informazione dei Cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei Cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 27
Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dalla legge.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * *
parte esterna

Comune di CASTEL MELLA

sigla Ufficio Sezione
